

STATUTO DEL COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO

Provincia di L'Aquila

SOMMARIO

Titolo I – Capo I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Denominazione e natura giuridica

Art. 2 Territorio, stemma, gonfalone

Art. 3 Finalità

Art. 4 Programmazione e cooperazione

Art. 5 Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 6 Albo comunale

Titolo I – Capo II – AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 7 L'Autonomia

Art. 8 Lo Statuto

Art. 8-bis Revisione dello Statuto

Art. 9 I Regolamenti

Titolo II – Capo I – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 10 Organi di Governo

Capo II – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 Ruolo e funzioni generali

Art. 12 Competenze e attribuzioni

Art. 13 Presidenza del Consiglio comunale

Art. 14 Prima adunanza

Art. 15 Norme generali sul funzionamento

Art. 16 Linee programmatiche di mandato

Art. 17 Le funzioni dei Consiglieri comunali

Art. 18 Gruppi Consiliari

Art. 19 Commissioni consiliari

Capo III – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 20 - Composizione e nomina

Art. 21 Organizzazione

Art. 22 Funzionamento

Art. 23 Revoca, dimissioni e cessazione degli assessori

Capo IV – IL SINDACO

Art. 24 Ruolo e funzioni

Art. 25 Deleghe del Sindaco

Art. 26 Rappresentanza e coordinamento

Art. 27 Il Vicesindaco

Art. 28 Dimissioni e cessazione del Sindaco

Titolo III – Capo I – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 29 Partecipazione popolare e associazionismo

Art. 30 Diritti delle associazioni

Art. 31 I Contributi alle Associazioni

Art. 32 Consultazioni

Art. 33 Istanze, petizioni e proposte

Art. 34 Referendum consultivo

Art. 35 Accesso agli atti

Art. 36 pubblicità degli atti e delle informazioni

Capo II – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 37 Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 38 Conclusione del procedimento

Art. 39 Responsabilità del procedimento

Titolo IV – Capo I – UFFICI E PERSONALE

Art. 40 Principi

Art. 41 Organizzazione degli Uffici e del personale

Art. 42 Regolamento di organizzazione e funzionamento

Art. 43 Gestione delle risorse umane

Art. 44 Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II – PERSONALE DIRETTIVO

Art. 45 Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Art. 46 Collaborazioni esterne

Capo III – IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 47 Segretario comunale

Art. 48 Funzioni

Art. 49 - Vicesegretario

CAPO IV - LA RESPONSABILITÀ

Art. 50 - Responsabilità verso il Comune

Art. 51 - Responsabilità verso terzi

Art. 52 - Responsabilità dei contabili

TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 53 - Principi

Art. 54 - Organizzazione e gestione

Art. 55 - Costituzione e partecipazione ad enti e società

TITOLO VI – FORME ASSOCIATIVE

Art. 56 - Convenzioni e forme aggregative

Art. 57 - Accordi di programma

TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 58 - Ordinamento

Art. 59 - Risorse per la gestione corrente

Art. 60 - Risorse per gli investimenti

Art. 61 - Amministrazione dei beni comunali

Art. 62 - Bilancio comunale

Art. 63 - Rendiconto della gestione

Art. 64 - Attività contrattuale

Art. 65 - Revisore dei conti

Art. 66 - Controlli interni

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art. 67 - Entrata in vigore dello Statuto

Titolo I

Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Castelvechio Subequo è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito delle previsioni dello Statuto e dei Regolamenti, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
3. Gli organi del Comune, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, garantiscono ai cittadini della Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
4. I principi fondamentali dettati dallo Statuto e dalla Legge sono attuati con Regolamenti.

Art. 2 Territorio, stemma, gonfalone

1. Il territorio del Comune di Castelvechio Subequo si estende per 1.923 Km² e confina con i Comuni di: Castel Di Ieri, Gagliano Aterno, Secinaro, Molina Aterno, Raiano, Cocullo, Ortona dei Marsi, Pescina e Celano.
2. La sede comunale è ubicata nel palazzo civico sito in Via Roma.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e tecnici si svolgono di norma nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio o la Giunta comunale può disporre le proprie riunioni anche in luoghi diversi dalla sede comunale, nell'ambito territoriale del Comune e attraverso un'adeguata pubblicizzazione, nonché in modalità da remoto (on line).
4. Le sedute degli organi elettivi o tecnici o delle commissioni o conferenze di servizio o similari possono svolgersi a distanza in modalità da remoto/videoconferenza con la presenza di tutti i componenti o alcuni collegati a distanza.
5. Il Comune di Castelvechio Subequo ha uno stemma composto da uno scudo dicale, sormontato da una corona con banda diagonale avente a sinistra tre stelle di colore oro e, a destra, una torre che si erge su di un colle.
6. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone con lo stemma del Comune.

7. È vietato l'uso, l'utilizzo, l'indicazione e la riproduzione in qualsiasi modalità o forma, dei simboli o stemma del Comune per fini non istituzionali se non a fronte di apposita autorizzazione della Giunta comunale in presenza di un pubblico interesse.

Art. 3 Finalità

1. Il Comune, sulla scorta delle sue tradizioni storiche e culturali, promuove lo sviluppo e il progresso sociale, economico, civile e culturale della comunità di Castelvechio Subequo, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. Il particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

- a) Tutela e rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
- b) Realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- c) Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico di Castelvechio Subequo;
- d) Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- e) Tutela della vita umana, della persona e della famiglia;
- f) Valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone.

4. Il Comune di Castelvechio Subequo, riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Art. 4 Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e semplificazione.

2. Il Comune promuove con forme idonee la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia, con la Regione, per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile.

3. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi anche dell'apporto delle

formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

4. Con i Comuni delle aree territorialmente contigui, il Comune promuove le più alte forme di collaborazione e cooperazione, per effettuare in modo continuativo funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovracomunale.

5. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati al principio di leale collaborazione tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 5 Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.

3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 6 Albo comunale

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità, della massima conoscibilità e della trasparenza.

2. L'Albo comunale informatico è il luogo dove gli interessati possono prendere visione ed, eventualmente, estrarre copia dei documenti completi degli atti e dei provvedimenti emessi dal Comune, nonché degli atti e dei documenti emessi da altri Enti che comunque riguardino la Comunità, affinché chiunque abbia un'adeguata informazione sull'attività dell'Ente, nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali e del diritto all'oblio.

3. L'Albo on-line è consultabile sull'Home Page del sito web istituzionale del Comune, in un'apposita area a ciò destinata, facilmente individuabile dall'utenza visitatore.

4. La pubblicità degli atti pubblicati sull'Albo informatico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi a qualunque effetto giuridico specifico previsto dalla legge.

5. Sono soggetti alla pubblicazione nell'Albo informatico tutti gli atti per i quali la legge ne prevede l'obbligo e i documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge e di Regolamento, nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza. Ove non sia diversamente stabilito, la durata di pubblicazione è di quindici giorni.

Titolo I

Capo II

AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 7 L'Autonomia

1. Il Comune gode di autonomia normativa, organizzativa e finanziaria
2. È titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 8 Lo Statuto

1. Il presente Statuto costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.
2. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito dei principi di legge.
3. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

Art. 8-bis Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di approvazione e di modifica del presente Statuto sono adottate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la deliberazione è approvata se ottiene, per due volte successive, in sedute da tenersi ad un intervallo non inferiore a trenta giorni, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. La proposta di revisione statutaria può essere presentata dalla Giunta comunale, da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, ovvero, per le materie di cui all'art. 8, dal Consiglio comunale stesso su iniziativa di una Commissione appositamente costituita.
4. Le modifiche statutarie sono soggette alle medesime forme di pubblicazione previste dall'art. 68 per il testo integrale dello Statuto, in conformità alle disposizioni di legge in materia.

Art. 9 I Regolamenti

1. I Regolamenti comunali sono atti normativi del Comune.
2. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie e la esercita nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro.

Titolo II

Capo I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 10 Organi di Governo

1. Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale, le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.
2. Gli organi di Governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dal Consiglio, nel rispetto del principio di imparzialità e buona amministrazione.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 Ruolo e funzioni generali

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera Comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco, ma può essere attribuita a un Consigliere comunale, eletto tra i consiglieri nella prima seduta di insediamento del Consiglio o in quelle successive.
2. L'elezione dei consiglieri comunali, la durata dell'incarico, il numero e la posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione dal momento dell'adozione da parte del Consiglio della relativa delibera.

4. Il Consiglio resta in carica sino all'elezione del nuovo organo, limitandosi a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti e improrogabili.
5. L'esercizio della potestà e delle funzioni del Consiglio non può essere delegato.
6. Il Sindaco può delegare singoli consiglieri comunali a seguire specifiche questioni o attività, indicando nell'atto di delega i limiti e la durata.

Art. 12 Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie funzioni conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.
2. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 13 Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto, nel primo scrutinio a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati, e nel secondo scrutinio a maggioranza dei due terzi. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Presidente del Consigli comunale può essere revocato per gravi e comprovate violazioni di norme legislative, statutarie e regolamentari inerenti la carica ricoperta, su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei consiglieri assegnati.
3. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio comunale successiva la sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese e a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati.

Art. 14 Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alla comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta, alla nomina del Presidente del Consiglio comunale, qualora inserita all'ordine del giorno.

2. La convocazione del Consiglio comunale neo-eletto sarà disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione o altro termine di legge.
3. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio comunale.
4. La seduta è pubblica e la votazione palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 15 Norme generali sul funzionamento

1. Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Il Consiglio comunale, presieduto dal Sindaco, qualora non nominato il Presidente del Consiglio, viene convocato in prima e seconda convocazione con modalità che possono comprendere l'invio della convocazione mediante sms, e-mail, pec, notifica o altro mezzo informatico.
3. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e sessione straordinaria.
4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
5. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito.
6. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili, purché sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché per le altre esigenze ritenute indilazionabili da parte del Sindaco. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e possono svolgersi a distanza (da remoto).
8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 16 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale

Art. 17 Le funzioni dei Consiglieri comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, secondo i modi e le forme stabilite dalla legge.
3. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione secondo i modi e le forme stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
4. Per l'espletamento del proprio mandato, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso. I Consiglieri, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro dato/atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. Possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputano opportuno, tranne nei casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

Art. 18 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi consiliari formati da almeno due consiglieri. Il Consigliere risultato unico eletto di una medesima lista può costituirsi in gruppo. Ciascun Gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo. In mancanza di designazione assume la funzione di capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.
2. Ciascun Consigliere nel corso della legislatura può dichiarare la propria dissociazione dal Gruppo di appartenenza. La dissociazione deve avvenire su un atto fondamentale del Consiglio o per motivi di grave divergenza sulle scelte della linea politica adottata dal Gruppo di appartenenza.
3. I consiglieri che si dissociano e non dichiarano di aderire ad altro Gruppo, entrano nel Gruppo misto, formato anche da un solo consigliere.
4. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 19 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può costituire nel proprio seno le commissioni permanenti o speciali.
2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività istruttoria, consultiva, propositiva su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai lavori il Sindaco, gli Assessori, i funzionari e i tecnici, i rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche, compresi esperti e consulenti.
4. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina il numero, le materie di competenza e il funzionamento delle commissioni. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina il numero, le materie di competenza e il funzionamento delle commissioni.
5. Al fine di garantire la partecipazione delle minoranze, il Regolamento assicura la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari in seno alle commissioni e può riservare ad un consigliere di minoranza la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove istituite.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 20 - Composizione e nomina

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori come previsto dalla legge vigente, di cui uno investito della carica di Vicesindaco. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Gli Assessori sono scelti liberamente dal Sindaco tra i Consiglieri comunali o esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.
4. Nella Giunta comunale deve essere garantita la parità di genere, secondo la percentuale stabilita dalla legge vigente.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco.

Art. 21 Organizzazione

Il Sindaco può delegare agli assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di impartire ai responsabili degli Uffici e servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.

Art. 22 Funzionamento

1. La Giunta è convocata - anche con modalità da remoto nella forma di videoconferenza - e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e alle stesse partecipa il Segretario comunale.
4. Il Sindaco può disporre che alle sedute della Giunta siano presenti con funzioni consultive i consiglieri comunali, i funzionari, i tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.
5. Per quanto riguarda le altre modalità delle sedute, nonché per l'istruttoria, le votazioni e la verbalizzazione delle deliberazioni, si applicano per quanto compatibili le disposizioni relative al Consiglio comunale.

Art. 23 Revoca, dimissioni e cessazione degli assessori

1. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare, anche senza motivazione puntuale, ovvero per motivi di natura politica, uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.
2. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio.
3. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta cessati dalla carica per qualsiasi motivo provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Capo IV

IL SINDACO

Art. 24 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta legalmente l'Ente nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Il Sindaco sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei Servizi comunali e impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili di Area sugli indirizzi amministrativi e di gestione,
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 25 Deleghe del Sindaco

1. Per la corretta gestione della vita amministrativa dell'Ente e per un più proficuo e sollecito esercizio delle attività, il Sindaco può delegare proprie competenze e funzioni agli Assessori, al Segretario comunale e ai dipendenti ai quali siano attribuiti compiti di direzione, con facoltà di assumere provvedimenti, presiedere organismi ed adottare ordinanze, sempre che si tratti di provvedimenti ordinari, aventi ad oggetto materie di stretta competenza comunale, e con esclusione di quelle esercitate in veste di Ufficiale di Governo e di quelle contingibili e urgenti che la legge riserva esclusivamente al medesimo.
2. Il Sindaco può altresì attribuire deleghe ai consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza.
3. Le deleghe possono essere permanenti o temporanee, generali o speciali per il compimento di singoli atti o per determinate materie.
4. Le deleghe devono essere formalizzate per atto scritto, accettate dagli interessati e comunicate al Consiglio comunale.
5. L'atto di delega deve indicare l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce. Il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza limitazione alcuna.
7. Le deleghe sono revocabili dal Sindaco in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Consiglio comunale. I delegati non possono subdelegare ad altri l'esercizio delle funzioni loro delegate.

Art. 26 Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi, delle Aziende e delle Società partecipate, ai quali lo stesso partecipa o può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione e attuazione degli accordi di programma compete al Sindaco nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 27 Il Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina tra gli Assessori il Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, in tutte le funzioni lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali

Art. 28 Dimissioni e cessazione del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione e decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta comunale restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dallo loro presentazione al Consiglio comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Titolo III

Capo I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 29 Partecipazione popolare e associazionismo

1.

Il Comune riconosce e valorizza, anche quale strumento di partecipazione popolare alla vita ed alla amministrazione della comunità locale, le libere forme associative dei cittadini, che perseguono fini di rilevante interesse sociale o che comunque siano rappresentative di interessi diffusi o collettivi.

2. Presso il Comune viene istituito l'Albo delle Associazioni formalmente costituite.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 30 Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle Associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

Art. 31 I Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento di attività associative.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo gratuito, beni e servizi.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita con apposito regolamento.

4. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o altra natura da parte dell'Ente, devono redigere ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 32 Consultazioni

Il Comune, nelle materie di competenza locale e di interesse collettivo, di sua iniziativa o anche su richiesta non vincolante degli organismi di base e delle associazioni, promuove diverse forme di consultazione popolare, quali assemblee pubbliche, indagini, distribuzioni di questionari e quant'altro di simile e opportuno, il tutto preceduto dalla più estesa pubblicità sull'iniziativa.

Art. 33 Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere gli interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
3. Il Sindaco, sentiti i competenti uffici, e, se l'argomento lo richiede, la Giunta comunale, darà adeguata risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza e degli eventuali successivi sviluppi del procedimento.
4. Le risposte dovranno essere sempre motivate e, nel caso di questioni riguardanti procedimenti amministrativi, indicare gli uffici preposti.
5. La Giunta, di sua iniziativa o su motivata richiesta degli interessati, potrà sottoporre le predette istanze, petizioni o proposte all'esame del Consiglio Comunale.

Art. 34 Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è l'istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativo all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati, o su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
3. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) Statuto Comunale e Regolamento del Consiglio comunale;
 - b) personale e organizzazione degli uffici e servizi;
 - c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e) designazione e nomine di rappresentanti;
 - f) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci e deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale.
5. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabiliti i requisiti di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione e lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
7. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.
9. Le consultazioni di cui al presente articolo non possono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

Art. 35 Accesso agli atti

1. Il Comune garantisce il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse e diritto, compreso il diritto di accesso civico semplice e generalizzato.
2. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa dell'ente al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza.
3. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti del presente articolo.

Art. 36 pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, è garantito secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
3. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all'Albo Pretorio *on line*.

Capo II

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 37 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il regolamento disciplina le modalità di intervento e di partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti singoli o collettivi interessati, stabilendo quali sono in generale detti soggetti, l'essenza e le modalità dell'informazione e dei responsabili preposti alla stessa e all'intero procedimento, nonché tutte le procedure e i tempi per la presentazione, l'esame e la valutazione di istanze, proposte e documenti da parte degli intervenuti e le conseguenti determinazioni del Comune.
2. In ogni caso, l'accoglimento e la reiezione delle richieste devono essere adeguatamente motivati.

Art. 38 Conclusione del procedimento

1. L'Amministrazione ha in ogni caso il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un'istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
2. Per ciascun tipo di procedimento l'Amministrazione determina il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.
3. I termini vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo di cui agli articoli precedenti, valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di

ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza dell'ufficio preposto, e alla natura del procedimento.

Art. 39 Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati.
2. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo vengono individuati l'ufficio ed il responsabile, nonché il dipendente proposto a sostituire quest'ultimo in caso di sua assenza o impedimento. Viene, inoltre, individuato il soggetto competente ad emettere per ciascun tipo di procedimento amministrativo il provvedimento finale.

Titolo IV

Capo I

UFFICI E PERSONALE

Art. 40 Principi

1. Il Comune conforma la propria attività al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi di governo competono esclusivamente funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre ai Responsabili degli uffici e dei servizi vanno tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quegli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 41 Organizzazione degli Uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale ed, in conformità ai principi del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il fabbisogno.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 42 Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione e funzionamento, stabilisce le norme generali per il corretto funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, nonché tra il Segretario comunale e gli organi di governo, e la dirigenza qualora nominata.

2. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e di contratto vigenti.

4. Nell'organizzazione degli Uffici per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, è prevista la possibilità di ricorrere a qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, anche mediante contratto a tempo determinato.

Art. 43 Gestione delle risorse umane

L'Ente nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi:

- a) garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e durante lo svolgimento del medesimo;
- b) cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
- c) valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
- d) promuove l'impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività;
- e) tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

Art. 44 Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie giuridiche ed economiche in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Ciascun dipendente è, altresì, direttamente responsabile verso il Segretario Comunale, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Capo II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 45 Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente, con responsabilità esterna.
2. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nell'ambito del settore di appartenenza, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. In particolare, spettano ai Responsabili degli uffici e servizi le seguenti attribuzioni:
 - a) il ruolo di RUP (responsabile unico del progetto /responsabile del procedimento;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, nonché delle Commissioni di gara e selettive;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale, nonché la responsabilità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e del patrimonio comunale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e il rilascio di titoli abilitativi;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) i decreti di esproprio e/o di occupazione d'urgenza e gli atti ad essi preliminari e conseguenti;
 - i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - j) il rilascio dei pareri di regolarità tecnica previsti dalla legge in relazione alle proposte di deliberazione e alle determinazioni, e l'assunzione degli atti connessi e necessari per la loro attuazione; il responsabile del servizio contabile esprime altresì il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, previsti dalla legge rispettivamente in relazione alle proposte di deliberazione e alle determinazioni;
 - k) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
5. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, spetta assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la trasparenza, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività amministrativa posta in essere dalle strutture di loro pertinenza.

Art. 46 Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento specifico può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Capo III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 47 Segretario comunale

1. Il Segretario è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente in base a quanto stabilito dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 48 Funzioni

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e ne coordina l'attività. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei Responsabili di Area e ne coordina l'attività, emana tutti gli atti conseguenti e necessari per l'esecuzione delle delibere, compresi ordini di servizio.
2. Il Segretario inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici; partecipa altresì direttamente o attraverso proprio incaricato alle commissioni, ai collegi e agli organismi di cui è chiamato a far parte;
 - è responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'interno del Comune, salvo diversa e motivata designazione;
 - può approvare direttive interpretative od organizzative vincolanti per i Responsabili degli uffici e servizi e per i dipendenti comunali allo scopo di garantire un'uniforme applicazione della normativa o di assicurare il coordinamento dell'attività della struttura ovvero l'unitarietà dell'azione amministrativa;
 - roga i contratti nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - esprime di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio pareri e valutazioni di ordine tecnico e giuridico agli organi rappresentativi;

- esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale;
- adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;
- esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza, è titolare del potere disciplinare esercitato anche attraverso l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, costituito con l'osservanza di norme regolamentari in forma monocratica o collegiale;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 49 - Vicesegretario

1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento può prevedere un Vicesegretario comunale, da individuare in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso del titolo di studio per l'accesso al concorso di Segretario Comunale.
2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Vicesegretario si attiene alle direttive impartite dal Segretario comunale.

CAPO IV - LA RESPONSABILITÀ

Art. 50 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco e/o il Segretario Comunale che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto da parte del personale e/o terzi cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 51 - Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dai soggetti indicati al precedente comma 1, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

Art. 52 - Responsabilità dei contabili

Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 53 - Principi

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale e/o coprire servizi mancanti sul territorio comunale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

Art. 54 - Organizzazione e gestione

1. Il Comune organizza stabilmente e in modo continuativo quelle attività istituite come servizi pubblici, assicurandone l'accessibilità a standard di qualità specificata e a tariffe sostenibili. Promuove accordi con gli altri Comuni per la gestione associata dei servizi pubblici locali al fine di garantire significativi miglioramenti organizzativi.
2. Il Comune sceglie le modalità di gestione dei servizi pubblici locali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle forme previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

Art. 55 - Costituzione e partecipazione ad enti e società

1. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società, ne approva lo Statuto, che regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento dei medesimi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima, in conformità alla disciplina di settore.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE

Art. 56 - Convenzioni e forme aggregative

1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni o altre forme aggregative con altri Comuni e/o Enti Pubblici e/ altre Pubbliche Amministrazioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme delle consultazioni fra enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 57 - Accordi di programma

L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia, Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 58 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 59 - Risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia, garantendo l'accesso ai servizi anche alle categorie più deboli.

Art. 60 - Risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi statali e regionali e da disposizioni comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Art. 61 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al relativo responsabile del servizio del

Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto, ovvero valorizzati; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate per l'estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche, salvo destinazioni indicate nei titoli di provenienza.

Art. 62 - Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi contabili generali e dell'armonizzazione previsti dalla vigente normativa in materia

Art. 63 - Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 64 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni, nonché alle altre forme non vietate espressamente dalla legge.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 65 - Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale nomina il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
5. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
6. Al Revisore dei Conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione agli organismi di valutazione.
7. Il Revisore è tenuto ad esprimere pareri, valutazioni, asseverazioni, attestazioni, certificazioni inerente gli atti da sottoporre al Consiglio comunale su richiesta del Sindaco e/o del Presidente del Consiglio, nonché le deliberazione di Giunta comunale di variazione di bilancio.
8. Il Sindaco o il Responsabile di ragioneria, possono chiedere di esprimere pareri al Revisore dei Conti, in relazione a particolari situazioni di natura finanziaria e di gestione del patrimonio, di variazioni di bilancio d'urgenza sia del Consiglio che della Giunta comunale, in relazione a situazione debitorie e creditorie del Comune, ovvero su insinuazioni di fallimento e/o cause legali e/o precontenziosi legali/tributari/fiscali.

Art. 66 - Controlli interni

1. Il Comune, con adeguati strumenti e metodi, adotta un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita, in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, da apposito regolamento.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa o regolamentare.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 67 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto viene approvato dai Consigli Comunali, entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune.
2. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, pubblicato all'albo pretorio on line dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

